

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALSECCHI Pasquale e CELASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1967

Concessione di un assegno pensionistico al personale in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione al loro obbligo, consacrato dalla legge fino al 1910 e moralmente vincolante, di assicurare un adeguato trattamento di quiescenza al personale organico, le Camere di commercio hanno ritenuto di provvedere a suo tempo, con propri contributi e con ritenute sugli stipendi, accumulando i relativi interessi per tutta la carriera, a costituire appositi Fondi personali di previdenza, investiti in titoli di Stato da consegnare al dipendente all'atto del collocamento a riposo, esonerandosi così da ulteriori provvidenze.

Il sistema ha funzionato regolarmente in regime di moneta e di prezzi stabili, ma si è dimostrato gravemente e progressivamente deficitario per gli avvenimenti intervenuti successivamente, venendo sempre più a mancare al suo scopo per mancata retroattività quiescenziale degli aggiornamenti degli stipendi gradualmente subentrati e per la dichiarata non quiescibilità delle competenze accessorie che hanno costituito, in vari periodi, e per più o meno lungo tempo, una parte rilevante del trattamento economico del personale.

È intervenuta la legge 7 febbraio 1951, n. 72, a rimediare alle più gravi ed evidenti deficienze stabilendo il principio della rico-

struzione dei Fondi sulla base degli stipendi organici in atto al momento del collocamento a riposo, e ciò nel presupposto di una successiva relativa stabilità monetaria e di un assetto stabile dei trattamenti organici perchè fosse conservato alle liquidazioni il loro effettivo valore.

Purtroppo tali condizioni di stabilizzazione non si sono verificate e la mancata estensione della ricostruzione agli assegni non pensionabili e delle variazioni degli assegni pensionabili successive al collocamento a riposo, ha riprodotto nel tempo, per i già collocati a riposo (anche quando non erano che conglobamento di competenze già percepite) le gravi deficienze in precedenza rilevate, creando pure una forte sperequazione di trattamento fra personale liquidato inizialmente (verso il 1951 su stipendi quiescibili irrisori) e per personale liquidato ultimamente (verso il 1967 su stipendi aggiornati e conglobati). Nè è stato possibile in sede amministrativa l'adozione di provvidenze che attenuassero la grave situazione, ritenendosi necessaria allo scopo una norma di legge.

Il problema si presenta pertanto, oggi in particolare, come urgente necessità di concedere mezzi di sussistenza ai quiescenti più

anziani che per insufficienza di reddito hanno consumato il modesto capitale loro inizialmente corrisposto e non hanno beni di fortuna propri o parenti su cui gravare, avendo talvolta propri carichi familiari, e, *più in generale*, di assicurare un trattamento di quiescenza più adeguato, meno sperequato e socialmente doveroso a personale benemerito che ha servito per i migliori anni l'Ente camerale.

La grave situazione predetta e la effettiva e urgente necessità di rimedi è già stata più volte riconosciuta dalle competenti Amministrazioni camerali e ministeriali e non occorre certo spendere altre parole per rilevarne la consistenza.

In altre sedi sono state prospettate soluzioni del problema o col riconoscere quiescibili per i camerali gli assegni che per i dipendenti statali in genere non lo sono, o col continuare l'aggiornamento dei Fondi mediante concessione di ulteriori capitali dopo il collocamento a riposo: soluzioni che hanno però trovato ostacolo perchè in contrasto e col principio informatore del Fondo, coordinato alla effettiva durata in servizio e alla presunta durata in quiescenza.

Una soluzione più adeguata sembra invece prospettabile con la concessione di un assegno vitalizio commisurato sulla rendita del maggior capitale che sarebbe spettato con liquidazione successiva al collocamento a riposo o commisurato sulla pensione che oggi spetterebbe come impiegato statale, dedotta la rendita attribuibile a quanto già percepito. Entrambi i provvedimenti sono di facile e sollecita attuazione, ma il primo confermerebbe l'adesione al sistema dei Fondi che si è già dimostrato difettoso e che appare superato nei moderni sistemi di quiescenza, mentre il secondo si ancorerebbe al parametro molto più preciso e misurato e garantito, del trattamento pensionistico statale, cui sembrano così decisamente mirare, in genere, gli ordinamenti delle pubbliche Amministrazioni. Questo secondo sistema ci sembra pertanto preferibile, sempre naturalmente lasciando l'onere alle Camere di commercio senza nessun intervento del Tesoro dello Stato e a tale criterio si ispira il

disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'attento, urgente e benevolo esame degli onorevoli colleghi del Senato.

Nei chiari e semplici termini in cui il disegno di legge è formulato non ci sembra siano necessarie ulteriori precisazioni.

Rileviamo soltanto che le norme così proposte, mentre escludono automaticamente da ulteriori benefici coloro che hanno già avuto o avranno il beneficio di un rilevante trattamento in capitale, attuano anche una certa sperequazione, sia pure in termini limitati, fra i dipendenti in quiescenza da tempo maggiore o minore.

Rileviamo pure che non è una novità nemmeno nell'ambito delle Camere di commercio l'attuazione di un trattamento di quiescenza misto, parte in capitale e parte in assegno pensionistico, perchè già la legge del 1937, di inquadramento del personale statale degli Uffici provinciali industria e commercio, ha consentito la duplice forma per il periodo antecedente e per il periodo seguente l'inquadramento.

Circa il dispositivo del provvedimento rileviamo soltanto che l'ammissione al trattamento complessivo di quiescenza del personale dello Stato vuol riferirsi non soltanto alla pura pensione ma anche alle competenze accessorie, quota di carovita, tredicesima mensilità, indennità di buona uscita, percentuali eventuali di variazione eccetera che integrano il trattamento medesimo: riferimento che è insito nel concetto di parificazione che si vuole così attuare e che vale anche a compenso del disagio lungamente sofferto dai quiescenti camerali per la mancanza di ogni concessione integrativa, dal momento del loro collocamento a riposo, al momento del godimento dei nuovi benefici, che coincide col momento di normale entrata in vigore della nuova legge, senza alcun arretrato.

Aggiungiamo tuttavia che il carico degli oneri conseguenti fra le varie Camere di commercio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge potrebbe essere sostituito dalla ripartizione a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1000, per qualche

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera che si trovasse in particolari difficoltà, riconosciute dal Ministero, a sostenerli.

Ci preme tuttavia segnalare ancora una volta l'urgenza del provvedimento invocato perchè possa giungere in tempo a sollevare

i quiescenti più bisognosi dal loro immeritato disagio, disdicevole anche per gli Enti da cui dipesero, sollevandoli verso una più onorata vecchiaia: rinnoviamo pertanto la raccomandazione più viva per la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già collocato a riposo con liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, è ammesso a chiedere alle Camere medesime, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento complessivo di quiescenza spettante al personale dello Stato.

Art. 2.

Il trattamento di quiescenza come sopra spettante, calcolato sulla base del grado o qualifica raggiunti in servizio e delle anzianità di effettivo servizio e convenzionali attribuibili al quiescente secondo il suo stato giuridico, sarà decurtato per l'indennità di buona uscita dell'analogha corresponsione eventualmente già percepita dal richiedente e per le altre prestazioni di carattere continuativo di una quota pari alla rendita calcolata al cinque per cento annuo della liquidazione *una tantum* netta percepita.

Art. 3.

La domanda di cui all'articolo 1 potrà essere presentata, negli stessi termini, dagli aventi causa per pensione di reversibilità in caso di avvenuta morte dell'avente titolo a pensione diretta, e dovrà essere decisa entro tre mesi dal suo ricevimento.

Gli oneri inerenti saranno ripartiti fra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate secondo le norme della legge 7 febbraio 1951, n. 72, predetta.